



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 50 DEL - 5 SET. 2014

OGGETTO: concessione in comodato d'uso gratuito all'E.S.A. locali siti in Bisacchino Contrada Stazione

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con nota prot. n.29 del 30.01.2014 l'E.S.A. ha richiesto al Comune di Bisacchino la concessione ad uso gratuito di locali per il trasferimento della Sezione Operativa Periferica di Assistenza Tecnica n.66 di Bisacchino, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n.95 ed in attuazione alle misure finalizzate al contenimento della spesa di cui alla Delibera di Giunta n.317 del 4 settembre 2012;
- che con nota prot. n.2806 del 19.02.2014 il Comune di Bisacchino, in riscontro, ha comunicato piena disponibilità ad ospitare la S.O.P.A.T. n.66 di Bisacchino in uno dei locali di proprietà comunale e con successiva nota prot. n.10405 del 16.07.2014 l'Amministrazione Comunale di Bisacchino, ha manifestato l'intendimento di porre nella disponibilità dell'Ente, a titolo gratuito, i locali siti in contrada Stazione a piano terra, distinti nella planimetria con i numeri 1, 3 e 4 che si allega, da destinare ad uffici della S.O.P.A.T. n.66 di Bisacchino impegnandosi altresì a ristrutturare il vano n.4 entro e non oltre il mese di settembre 2014;

CONSIDERATO

- che nello spirito di collaborazione tra gli Enti si è predisposto di comune accordo lo schema di contratto di concessione in comodato d'uso gratuito dei locali di che trattasi;
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'E.S.A.;

VISTO

- il suddetto contratto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bisacchino n.190 del 01.09.2014 di concessione in comodato d'uso gratuito all'E.S.A. dei locali summenzionati per la durata di cinque anni rinnovabili tacitamente;

PROPONE

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della procedura predisposta dal R.U.P.;
- di prendere atto della approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n.190 del 11.09.2014 di concessione in comodato d'uso gratuito all'E.S.A. dei locali summenzionati per la durata di cinque anni rinnovabili tacitamente;
- di approvare il comodato d'uso gratuito di che trattasi secondo l'allegato schema di contratto conforme a quello allegato alla deliberazione n.190/2014 della Giunta Comunale del Comune di Bisacquino.

Il Responsabile del Procedimento

(Dr. Eustachio L'Ala)



Il Responsabile dell'Ufficio Provinciale

(Dr. Eustachio L'Ala)



Il Responsabile dell'Unità di Staff

Coordinamento metodologico dei servizi amministrativi

Centrali e supporto al collegio dei revisori

(Dott.ssa Adriana Castronovo)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg. 75;

VISTA la L.R. n. 4 del 16/04/2003 art. 54 comma 3;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44;

VISTA la L.R. n.19 del 23/12/2005;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170/C. ad A. del 19/06/2012;

VISTA la nota prot. 38979 del 10/12/2012 del Servizio Vigilanza Enti con la quale, a seguito dell'approvazione con Deliberazione della Giunta di Governo Regionale n.400 del 12/10/2012, è stata comunicata l'esecutività della Deliberazione n. 170/C. ad Acta del 19/06/2012;

VISTO D.D.G. n. 000565 del 08 Febbraio 2013 del Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

VISTA la nota prot. n. 11536 del 27 marzo 2013 dell'Assessore regionale alle Risorse Agricole e Alimentari;

VISTO il rinnovo del contratto individuale di lavoro del Direttore Generale, rep. n. 10/2013 in data 31/05/2013, approvato con Deliberazione n. 48/C.S. in pari data, resa esecutiva dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota prot. n. 22684 del 11/07/2013.



Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della procedura predisposta dal R.U.P.;
- di prendere atto della approvazione della deliberazione di Giunta Comunale n.190 dell'1.09.2014 di concessione in comodato d'uso gratuito all'E.S.A. dei locali summenzionati per la durata di cinque anni rinnovabili tacitamente;
- di approvare il comodato d'uso gratuito di che trattasi secondo l'allegato schema di contratto conforme a quello allegato alla deliberazione n.190/2014 della Giunta Comunale del Comune di Bisacquino.

La presente determinazione sarà trasmessa dall'Ufficio Organi Amministrativi agli Uffici di competenza per gli atti consequenziali.



Il Direttore Generale
(Maurizio Cimino)

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

L'anno duemilaquattordici, il giorno _____ del mese di _____ in
Bisacchino, presso i locali del Comune, con la presente scrittura privata, tra l'Ing.
Maurizio Cimino nato a Porto Empedocle il 09.04.1959 nella qualità di Direttore
Generale dell'Ente Sviluppo Agricolo Regione Sicilia denominato di seguito
Amministrazione Comodataria, e il Prof. Tommaso Francesco Di Giorgio nato a
Palermo il 11.03.1975, nella qualità di Sindaco del Comune di Bisacchino,
denominato di seguito **Ente Comodante**,

PREMESSO

- che la S.O.P.A.T. n° 66 di Bisacchino garantisce i servizi istituzionali propri dell'E.S.A. alle imprese agricole di Bisacchino e dei comuni limitrofi di Chiusa Sclafani, Giuliana e Contessa Entellina;
- che tali servizi sono, dall'Amministrazione comunale di Bisacchino, valutati di rilevante interesse poiché permettono una puntuale, celere ed esaustiva risposta alle quotidiane esigenze delle imprese agricole del territorio;
- che nel programma amministrativo dell'Amministrazione comunale di Bisacchino è prioritariamente indicato lo sviluppo del settore agricolo del territorio quale risorsa economica e produttiva, e che l'Amministrazione comunale intende incentivare e promuovere il territorio e le coltivazioni agricole locali;
- che l'E.S.A., con nota prot. n.642 del 31.01.2014, ha richiesto al Comune di Bisacchino la disponibilità di locali da destinare ad uffici della S.O.P.A.T. di Bisacchino per svolgere le proprie attività istituzionali discendenti dalla L.R.73/77, che conferisce all'Assessorato Agricoltura e Foreste e all'E.S.A. le prerogative in materia di assistenza tecnica alle imprese agricole ricadenti nel territorio di Bisacchino e delle sopra menzionate municipalità limitrofe;

• che il Comune di Bisacchino, con note prot.n.2806 del 19.02.2014 e n.10406 del 16.07.2014, ha manifestato l'intendimento di porre nella disponibilità dell'E.S.A. adeguati locali da destinare agli uffici della S.O.P.A.T. di Bisacchino per svolgere le sopra descritte attività istituzionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Il Comune di Bisacchino, giusta Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, concede in comodato d'uso gratuito all'E.S.A., che accetta, i locali che qui di seguito si descrivono, ubicati in via Stazione ed identificati dalla P.lla 944 sub 4 del foglio di mappa n. 48 (*piano terra*) da adibire agli uffici della S.O.P.A.T. di Bisacchino alle condizioni di seguito elencate e specificate al successivo articolo 3. Si da atto che i locali oggetto del presente contratto sono consistenti in n. 2 stanze più servizi igienici e una sala riunioni riservati al personale e agli utenti della S.O.P.A.T. di Bisacchino, così come da planimetria allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 2) Il presente contratto ha la durata di anni cinque a far data dalla consegna dei locali che risulterà da apposito verbale. L'ente comodante si impegna a garantire all'Amministrazione comodataria la disponibilità del bene per tutto il periodo contrattuale, ed a non esigere, per alcun motivo, la restituzione anticipata del bene, in deroga alle previsioni recate dall'art.1809, comma 2 del codice civile, garantendo all'Amministrazione che il bene venga finalizzato al previsto scopo per tutto il periodo di vigenza del presente contratto; qualora dovessero sussistere per l'Ente comodante condizioni di oggettiva urgenza e necessità, esso si impegnerà, in alternativa, a mettere a disposizione dell'Amministrazione comodataria locali con caratteristiche analoghe. Il presente contratto, alla scadenza potrà essere rinnovato

tacitamente (ovvero per espresso anticipato accordo tra le parti) per ulteriori cinque anni.

Art. 3) L'Amministrazione comodataria si impegna a servirsi del bene sopra descritto, esclusivamente per l'uso determinato dal presente contratto per adibirlo a sede della S.O.P.A.T. di Bisacquino, con la dovuta diligenza, e impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti da quelli previsti dai compiti d'istituto. Qualora non adempia agli obblighi suddetti, l'Ente Comodante ne può richiedere l'immediata restituzione, oltre al risarcimento di eventuali danni o deterioramenti, se causati dal comportamento inadempiente o colposo dell'Amministrazione comodataria.

L'Amministrazione comodataria si obbliga a conservare e custodire il bene comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto dell'Ente comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Art. 4) Ogni aggiunta, modifica, miglioria o addizione che l'Amministrazione comodataria vorrà apportare all'immobile, per renderlo più funzionale al proprio uso, dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall'Ente Comodante.

L'Amministrazione comodataria avrà l'obbligo di rimuovere a suo onere e spese tali opere all'atto del rilascio dei locali, salva la facoltà dell'Ente comodante di acquisire gratuitamente dette opere, senza che nulla sia dovuto per le migliorie e le opere eseguite.

Art. 5) I locali comodati verranno restituiti all'Ente Comodante nello stato in cui saranno consegnati, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà.

Art. 6) Il personale dell'ESA si obbliga, ad utilizzare i locali concessi in uso secondo gli stessi orari e con analoghe modalità del personale del Comune ad

eccezione del mercoledì pomeriggio, giorno in cui viene effettuato il rientro pomeridiano.

Art. 7) La manutenzione straordinaria dei locali sarà a carico dell'Ente Comodante, mentre le piccole riparazioni e le manutenzioni ordinarie saranno a carico dell'Amministrazione comodataria. Le parti inseriscono tra le spese ordinarie a carico dell'Amministrazione comodataria i soli oneri relativi all'utenza telefonica e al servizio di pulizia dei locali. L'Ente comodante si impegna a fornire gratuitamente l'energia elettrica, l'acqua potabile necessaria per i servizi igienici e il riscaldamento dei locali, e inoltre a non richiedere all'Amministrazione comodataria altri oneri comunali.

Art. 8) In caso di qualsiasi controversia scaturente dal presente contratto, il foro competente è quello di Termini Imerese.

Art. 9) La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso. Per quanto non previsto dalla presente scrittura le parti fanno espresso rinvio a quanto regolamentato dal Codice Civile all'art. 1804 e seguenti, alle altre disposizioni normative in materia ed a quelle di legge e del regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità di Stato.

Art. 10) Per ogni effetto di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

L'Ente di Sviluppo Agricolo, presso la propria sede di via Libertà 203 in Palermo.

Il Comune di Bisacquino presso la propria sede sita in Via Stazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Ente comodante

L'Amministrazione Comodataria

Il Comune

Ente di Sviluppo Agricolo

Il Sindaco

Il Direttore Generale

(Prof. Tommaso Francesco Di Giorgio)

(Maurizio Cimino)